

## **Deliberazione 29 dicembre 2009 – ARG/gas 210/09**

### **Integrazioni ai criteri di cui alla deliberazione 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09 ed adempimenti di cui al punto 2 del medesimo provvedimento**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 dicembre 2009

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (TUTG) (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 207/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 209/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 209/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 211/09);
- le comunicazioni inviate dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75530 e 75531 del 28 dicembre 2009).

### **Considerato che:**

- con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
  - definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito:  $I_R$ ), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito:  $CCI_m$ ) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito:  $QT_{PSV}$ );
  - pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da  $I_R$  e dalle sue componenti unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
- con la deliberazione ARG/gas 198/09, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2010 – 2011, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.3 della deliberazione ARG/gas 184/09.

### **Considerato inoltre che:**

- con la deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009 le tariffe di trasporto del gas naturale in vigore per l'anno termico 2008 – 2009;
- con la deliberazione ARG/gas 207/09, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre gennaio – marzo 2010, la componente di commercializzazione all'ingrosso  $CCI$ , di cui all'articolo 6 del TIVG, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata medesimo provvedimento;
- con la deliberazione ARG/gas 209/09, l'Autorità ha determinato la percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo di cui, di cui all'articolo 8, comma 8.4 del TIVG.

**Ritenuto che sia necessario** integrare i criteri di valorizzazione delle rettifiche tardive di cui all'articolo 1 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/gas 182/09 (di seguito: rettifiche tardive), sulla base delle nuove disposizioni in materia di:

- tariffe di trasporto del gas naturale in vigore a partire dell'1 gennaio 2010, considerando, ai fini del calcolo della  $QT_{PSV}$ :
  - i valori del CPe, per gli anni termici del trasporto, a partire dall'1 gennaio 2004 ed estendendo la validità del primo valore, per semplicità,

- anche all'ultimo trimestre del 2003, sebbene anteriore all'entrata in vigore della deliberazione n. 138/03;
- i valori dei corrispettivi unitario variabile (CV) ed integrativo (CVP) della tariffa di trasporto, in vigore per gli anni termici a partire dall'1 ottobre 2003;
  - la proroga, stabilita dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 135/09, fino al 31 dicembre 2009, delle tariffe di trasporto del gas naturale in vigore per l'anno termico 2008 – 2009;
  - nullo, per semplicità, ogni altro corrispettivo inserito dall'Autorità a valere sulla tariffa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2003;
  - un coefficiente di utilizzo unitario;
- criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura nell'ambito del servizio di bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 192/09, considerando, ai fini della valorizzazione delle rettifiche tardive a partire dell'1 gennaio, una maggiorazione di  $I_R$  pari alla percentuale  $\lambda$  di cui all'articolo 8, comma 8.4 del TIVG, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 209/09.

**Ritenuto altresì necessario** aggiornare l'*Allegato B* alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di  $I_R$ , e delle sue componenti, per i mesi di novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010, utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente  $CCI_t$  calcolato per il trimestre gennaio – marzo 2010 e pubblicato nella tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 207/09

## DELIBERA

1. di sostituire:
  - a. l'articolo 4, comma 4.4, lettera b. dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/gas 182/09, con il seguente:
 

“una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV (di seguito:  $QT_{PSV}$ ) di cui ai successivi commi 4.6 e 4.6 bis”;
  - b. all'articolo 4, comma 4.6, dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/gas 182/09, le parole “La componente  $QT_{PSV}$  è calcolata” con:
 

“Per il periodo dal 1 ottobre 2003 – 31 dicembre 2009, la componente  $QT_{PSV}$  è calcolata”;
2. di aggiungere, dopo all'articolo 4, comma 4.6, dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/gas 182/09, i seguenti commi:
 

“4.6 bis A partire dall'1 gennaio 2010, la componente  $QT_{PSV}$  è calcolata considerando:

  - a. i valori del  $CP_e$  di cui all'articolo 8, comma 8.2 del TIVG;
  - b. i valori dei corrispettivi unitario variabile (CV) ed integrativo ( $CV^P$ ), della tariffa di trasporto del gas naturale, come approvati ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/09;
  - c. un coefficiente di utilizzo unitario;

- 4.6 ter A partire dall'1 gennaio 2010, il valore mensile  $I_R$  è maggiorato secondo la percentuale  $\lambda$  di cui all'articolo 8, comma 8.4 del TIVG, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 209/09;"
3. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'*Allegato B* alla medesima deliberazione, pubblicando i valori dell'indice  $I_R$  e delle sue componenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2009 e gennaio 2010;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento;
  5. di pubblicare gli *Allegati A e B* alla deliberazione ARG/gas 182/09, come modificati ed integrati dal presente provvedimento.

29 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis